

Codice A1816A

D.D. 2 agosto 2018, n. 2372

Eventi meteorologici eccezionali 23 e 24 nov. 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e Torino. Ordinanza 10/01/2017 n. 430 e Ordinanza Commissariale n. 2/A18000/430 del 22/03/2017. Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla D.D. n. 2095 del 04/07/2017, per lavori di rimozione materiale litoide torrente Mongia in comune di Lisio (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Lisio (CN).

Con nota prot. n. 2701 del 04/07/2018 (prot. in entrata n. 31425 del 09/07/2018) il dott. Marco Lombardi, Sindaco del comune di Lisio, ha presentato istanza per la proroga del Nulla Osta di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 2095 del 04/07/2017, per lavori di rimozione materiale litoide dal torrente Mongia in comune di Lisio (CN) da impiegarsi per finalità pubbliche (ripristino ss.cc. Oggeri e Stelle) - di cui all'Ordinanza 10 gennaio 2017 n. 430 e Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017 (Eventi meteorologici eccezionali del 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e Torino).

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui al Nulla Osta originario sopra citato - nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Mongia, è ritenuta ammissibile la proroga di **anni 1 (uno)** dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

visto il precedente Nulla Osta idraulico rilasciato dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale n° 2095 del 04/07/2017 con la quale veniva concesso, **ai soli fini idraulici**, al Comune di Lisio di eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'originaria istanza,

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la proroga di **anni 1 (uno)** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n° 2095 del 04/07/2017 e rilasciata dallo scrivente Settore.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati al precedente Nulla Osta, senza alcuna modificazione – disegni che,

congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione, formano parte integrante della presente determinazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI